

Gli operatori devono inoltre indicare nelle domande di titoli di esportazione provvisori:

- a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della "Harmonized Tariff Schedule of the United States of America" (nella sua ultima versione);
- b) la designazione dei prodotti secondo la "Harmonized Tariff Schedule of the United States of America" (nella sua ultima versione);
- c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

La domanda deve essere accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.

Per il contingente dell'anno 2006, le domande di titoli di esportazione provvisori devono indicare se l'importatore designato è una filiale del richiedente o se sia considerato una filiale conformemente al sesto comma.»

- b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Quando le domande di titoli provvisori per un gruppo di prodotti o un contingente come indicato al paragrafo 1, superano il quantitativo disponibile per l'anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.

Indipendentemente dal primo comma, quando viene applicato un coefficiente di assegnazione nei confronti di domande di titoli provvisori per il 2006, il coefficiente di assegnazione applicato ai richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o sono considerati filiali conformemente al sesto comma del paragrafo 2, sarà tre volte superiore a quello previsto per gli altri richiedenti.

4. Quando il risultato dell'applicazione del coefficiente di assegnazione consiste nell'assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli provvisori di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell'applicazione del coefficiente di assegnazione.

Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

Se dall'applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.

La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell'assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.»

- 3) All'articolo 20 bis, il paragrafo 8 è soppresso.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione